

COMUNE
DI
RONCEGNO TERME

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 18, c. 3bis1, LP 10 febbraio 2005, n. 1”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 2021-2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20/11/2020,

- ricevuta in data 22/12/2021 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 18, c. 3bis1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1”*, corredata dai relativi allegati;
- visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell’art. 24 legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della legge provinciale n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- atteso che il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di Riassetto, corredato da un’apposita Relazione tecnica, avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 bis 1, dell’art. 18, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, legge provinciale n. 19/2016, il Comune di Roncegno Terme, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 settembre 2017, ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016 individuando, quale unica partecipazione da alienare, quella posseduta in Roncegno Acque Minerali s.r.l.;
- vista la successiva deliberazione consiliare n. 47 del 27 dicembre 2018 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017 e confermato il piano di razionalizzazione approvato con la sopra citata deliberazione 35/2017 il quale, in estrema sintesi, prevedeva l'alienazione della partecipazione detenuta in Roncegno Acque Minerali s.r.l.;

- dato atto che la dismissione della partecipazione detenuta in Roncegno Acque Minerali s.r.l. è avvenuta, indirettamente, nel dicembre 2021 in conseguenza della mancata partecipazione del Comune di Roncegno Terme all'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale della società deliberato per la copertura di perdite pregresse;
- tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, legge provinciale n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
- considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

tutto ciò premesso, visto e considerato

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 18, c. 3bis1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1”* concernente tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Roncegno Terme alla data del 31 dicembre 2020, quali risultano dalle schede di dettaglio allegate al

provvedimento in esame il quale da atto, in particolare, dell'avvenuta dismissione della partecipazione detenuta nella società Roncegno Acque Minerali s.r.l..

Trento, 26 dicembre 2021

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)